

CONTRATTO DI STOCCAGGIO

A.T. 2025-2026

Sottoscritto a San Donato Milanese il _____

tra

STOGIT ADRIATICA S.p.A.

con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7

20097 – San Donato Milanese (MI)

Capitale sociale 90.000.000,00 euro i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.

Società con socio unico

Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 04501620969

R.E.A. Milano n. 1752213

in persona del legale rappresentante (ovvero, in persona del procuratore abilitato)

(qui di seguito denominata **"Impresa di Stoccaggio"**)

e

RAGIONE SOCIALE UTENTE...

con sede legale in ..., CAP ..., COMUNE... PROVINCIA..., PAESE...

Capitale sociale ... euro

Codice Fiscale ...

numero di iscrizione al Registro imprese di ... n. ...

R.E.A. di ... n. ...

Partita I.V.A. ...

Codice di Accisa ...

in persona del legale rappresentante (ovvero, in persona del procuratore abilitato) ...

(qui di seguito denominata **"Utente"**)

di seguito singolarmente **"Parte"** e congiuntamente **"Parti"**

Premesso che:

1. l'Impresa di Stoccaggio svolge attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo secondo regole definite dal proprio Codice di Stoccaggio (di seguito, il "**Codice**"), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con delibera del 15 maggio 2007, n.116/07, e suoi successivi aggiornamenti e integrazioni, e pubblicato sul sito internet di Stogit Adriatica, assegnando agli utenti capacità di stoccaggio a fronte dell'esperimento di una o più aste competitive indette per l'anno termico 2025-2026 secondo quanto previsto: (i) dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica come di anno in anno emanato ed attuativo di quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 24 gennaio 2012 n.1 e all'art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'art. 27 del Decreto Legislativo 1° giugno 2011 n.93; (ii) dall'Allegato A "*Regolazione in materia di garanzia di libero Accesso al servizio di Stoccaggio di gas naturale*" (di seguito, "**RAST**") della deliberazione 67/2019/R/Gas e s.m.i. emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, "**Autorità**") e (iii) dal Codice, per quanto compatibile con la sopra richiamata normativa;
2. i termini, i requisiti e le modalità di accesso alle aste indette ed esperite per l'anno termico 2025-2026 nonché le condizioni per l'erogazione del conseguente servizio di stoccaggio sono resi pubblici agli utenti mediante pubblicazione delle diverse procedure sul sito internet www.stogitadriatica.it;
3. l'Utente, quale soggetto utilizzatore del sistema gas, è interessato ad acquistare capacità di stoccaggio per uno o più dei servizi di stoccaggio resi disponibili dall'Impresa di Stoccaggio in conformità con quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, accedendo ad una o più delle aste indette per l'anno termico 2025-2026;
4. con il Contratto di Stoccaggio per l'anno termico 2025-2026 (di seguito, il "**Contratto**") le Parti intendono convenire i termini e le condizioni per l'erogazione di uno o più dei servizi di stoccaggio resi disponibili dall'Impresa di Stoccaggio all'Utente come subordinatamente condizionato/i all'assegnazione a quest'ultimo di capacità di stoccaggio a fronte dell'esperimento di aste competitive indette e collocate per l'anno termico 2025-2026;
5. l'Utente prende atto che durante l'anno termico 2025-2026 continueranno i lavori di potenziamento e regimazione dei tre Campi di stoccaggio così come riportato nel Piano annuale degli interventi pubblicato sul sito internet di Stogit Adriatica www.stogitadriatica.it.

TUTTO CIO' PREMESSO E DICHIARATO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le premesse e gli allegati del Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il Contratto ha per oggetto:

1. il conferimento di capacità di stoccaggio dall'Impresa di Stoccaggio all'Utente assegnato a fronte dell'esperimento di un'asta competitiva collocata nell'anno termico 2025-2026 e nel rispetto del Codice;
2. l'erogazione di uno o più dei servizi di stoccaggio come specificamente dettagliati nell'allegato A ed avviati solo a fronte dell'assegnazione di capacità di stoccaggio all'Utente.

2.2 L'Impresa di Stoccaggio si impegna ad effettuare uno o più dei servizi di stoccaggio resi disponibili all'Utente con consegna e prelievo di gas nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Codice.

Articolo 3

CONDIZIONI OSTATIVE PER L'ALLOCAZIONE DI CAPACITA' DI STOCCAGGIO

- 3.1 Ai sensi dell'articolo 5-septdecies del Regolamento (UE) 833/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/427, non possono accedere al Servizio di Stoccaggio erogato dall'Impresa di Stoccaggio: (a) i cittadini russi, le persone fisiche residenti in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, ovvero; (b) persone giuridiche, organismi e entità che risultino direttamente o indirettamente di proprietà per oltre il 50% dei soggetti di cui al punto (a); ovvero (c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b). L'Utente si impegna pertanto a presentare apposita dichiarazione con cui attesti di non versare in taluna delle predette casistiche.

Articolo 4

ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO

- 4.1 Il Contratto è vincolante in modo definitivo tra le Parti a far data dalla sua sottoscrizione e per tutto l'anno termico 2025-2026, e quindi fino al 31 marzo 2026, fatti salvi i diritti e gli obblighi maturati a tale data.
- 4.2 L'efficacia del Contratto è in ogni caso subordinata all'avveramento della condizione sospensiva determinata dall'effettiva assegnazione all'Utente di capacità di stoccaggio (quantità e durata) a fronte della partecipazione del medesimo Utente ad una o più delle aste indette ed esperite dall'Impresa di Stoccaggio nell'anno termico 2025-2026 ed avrà decorrenza a partire dalla data del primo conferimento come riportata nell'Allegato A alla voce "**Efficacia del Contratto**".

Articolo 5

IMPEGNI DI CAPACITA'

- 5.1 L'Utente acquisisce, per tutta la durata del Contratto e nei periodi per cui essi sono resi disponibili, il diritto di movimentare giornalmente la Portata di Iniezione per il servizio conferito (CI_{MODP}; CI_{MODU}; CI_{MODPC}) e la Portata di Erogazione per il servizio conferito (CE_{MODP}; CE_{MODU}; CE_{MODPC}) come esplicitamente indicato nell'Allegato A.
- 5.2 Le Parti si danno reciproco atto, accettano e riconoscono che, nel corso di vigenza del Contratto, l'Allegato A potrà essere oggetto di possibili variazioni e/o integrazioni in conformità alle procedure di variazione delle capacità conferite indicate nel Codice nonché all'esperimento e partecipazione dell'Utente a più procedure competitive per l'assegnazione di capacità di stoccaggio collocate all'interno dello stesso anno termico 2025-2026.

Articolo 6

CORRISPETTIVI

- 6.1 I corrispettivi per il servizio oggetto del Contratto sono quelli riportati nell'Allegato B del Contratto e determinati secondo quanto previsto dal RAST.
- 6.2 Le Parti si danno reciproco atto, accettano e riconoscono che, nel corso di vigenza del Contratto, il corrispettivo indicato nell'Allegato B potrà essere oggetto di possibili variazioni e/o incrementi a fronte di nuove ed ulteriori assegnazioni di capacità all'Utente conseguenti alla sua partecipazione a più procedure competitive collocate ed esperite all'interno dello stesso l'anno termico 2025-2026.

Articolo 7

CODICE DI STOCCAGGIO

- 7.1 I servizi di stoccaggio oggetto del Contratto sono disciplinati dal Contratto e dal Codice che, con i relativi allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.
- 7.2 Le Parti si impegnano ad applicare e a rispettare il Codice. In particolare, l'Utente dichiara di essere a piena conoscenza dei contenuti dello stesso.

Articolo 8

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

- 8.1 L'Utente si impegna a fornire all'Impresa di Stoccaggio tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del Contratto.

Articolo 9

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 9.1 Fatti salvi i casi di risoluzione del Contratto previsti dalla legge e dal Codice, l'Impresa di Stoccaggio si riserva, a fronte dell'invio di semplice comunicazione scritta, il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., qualora l'Utente non abbia presentato, nei tempi indicati, le garanzie finanziarie in conformità a quanto previsto al capitolo 5 del Codice, o lo stesso ricada in una delle casistiche di cui all'art. 5-septdecies del Regolamento (UE) 2023/427 e s.m.i. o ai sensi del successivo art. 10.

Articolo 10

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

- 10.1 L'Utente dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione (Codice Penale, Legge n. 190/2012, Decreto Legislativo n. 231/2001 e ogni altra disposizione applicabile contro la corruzione), il Codice Etico di Snam e il "Modello 231" della società (consultabili e stampabili, rispettivamente, sul sito internet www.snam.it e www.stogitadriatica.it) e la "Linea Guida Anticorruzione" di Snam (consultabile e stampabile sul sito internet www.snam.it).
- 10.2 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Utente si impegna in particolare:
- a. ad astenersi (direttamente o indirettamente) dal dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di Snam e/o Controllate, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico di Snam e dalla "Linea Guida Anticorruzione" di Snam;
 - b. ad astenersi dal concludere accordi direttamente con Personale del Gruppo Snam o suoi Familiari o società ad essi riconducibili;
 - c. a comunicare senza indugio utilizzando la piattaforma whistleblowing (<https://whistleblowing-grupposnam.integrityline.com>) o scrivendo alla casella di posta elettronica segnalazioni@snam.it qualsiasi richiesta o tentata richiesta o dazione o promessa di quanto indicato sub (a), indipendentemente da ogni valutazione sulla conformità o meno al Codice Etico di Snam e alla "Linea Guida Anticorruzione" di Snam.

Articolo 11

ANTIRICICLAGGIO

L'Impresa di Stoccaggio dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di "collaborazione attiva" (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In accordo con quanto previsto all'art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione ovvero l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

L'Utente dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

L'Utente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del presente contratto.

Le Parti convengono che l'inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall'Utente costituisce inadempimento al presente contratto.

Conseguentemente all'Impresa di Stoccaggio è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell'Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

L'esercizio di dette facoltà comporterà a favore dell'Impresa di Stoccaggio il diritto di addebitare all'Utente tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente Contratto.

Articolo 12

SISTEMI INFORMATIVI

- 12.1 Con riferimento a quanto previsto al capitolo 17, par. 3 e 6 del Codice in tema di limitazione della responsabilità e forza maggiore, si precisa che l'Impresa di Stoccaggio non risponde delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da interruzioni dei servizi informatici messi a disposizione dell'Utente in esecuzione del Contratto dovute a causa di forza maggiore o ad altra causa non imputabile all'Impresa di Stoccaggio medesima, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo: sospensione, rallentamento o cattivo funzionamento del servizio telefonico, o di erogazione dell'energia elettrica, malfunzionamenti della rete internet o del fornitore del servizio internet, ovvero del software utilizzato per lo svolgimento dello specifico servizio informatico, serrate o scioperi, anche del personale dell'Impresa di Stoccaggio, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di Autorità nazionali o estere, provvedimenti o atti di natura giuridica o fatti di terzi, ivi compresi attacchi cyber ai sistemi informatici, o altre cause non direttamente imputabili all'Impresa di Stoccaggio.
- 12.2 L'Utente si impegna per tutta la durata del presente Contratto a garantire adeguati livelli di sicurezza della propria rete e dei sistemi informativi utilizzati, al fine di preservare la riservatezza e l'integrità dei dati nonché la disponibilità dei servizi prestati o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi. Allo stesso tempo, L'Utente si impegna a emanare idonee disposizioni ai propri dipendenti, rappresentanti, incaricati, collaboratori, consulenti, Subappaltatori, Subcontraenti, e/o società affiliate, che a qualsiasi titolo accedono alla rete o ai sistemi informatici, in ordine al corretto utilizzo della rete, dei sistemi informativi e dei dati del committente.
- 12.3 Nel caso in cui si verifichino eventi dai quali possa derivare una compromissione dei livelli di sicurezza garantiti all'Impresa di Stoccaggio, l'Utente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Impresa di Stoccaggio medesima, fornendo osservazioni e documenti riguardanti i livelli di sicurezza delle reti e dei sistemi e le eventuali misure per il relativo ripristino.
- 12.4 Del pari, nel caso in cui l'Impresa di Stoccaggio individui una compromissione dei livelli di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Utente, che potrà anche essere desunta da informazioni pubbliche e che potrebbe avere diretti impatti sulla sicurezza dell'Impresa di Stoccaggio, sarà tenuta a comunicarlo all'Utente, con contestuale

richiesta di fornire, entro i successivi 15 giorni, osservazioni e documenti riguardanti i livelli di sicurezza delle reti e dei sistemi e le eventuali misure per il relativo ripristino.

- 12.5 Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente Articolo, l'Utente si impegna a provvedere alla tempestiva messa in sicurezza della propria rete e dei propri sistemi informativi, in particolare con riferimento alla parte degli stessi interessata/utilizzata nell'ambito dei rapporti in essere col committente.
- 12.6 In caso di impossibilità di ripristino degli adeguati livelli di sicurezza ovvero nel caso in cui tali livelli non siano più ritenuti adeguati dall'Impresa di Stoccaggio, quest'ultima si riserva la facoltà di verificare se ricorrano i presupposti per la risoluzione del Contratto ai sensi del Capitolo 17, paragrafo 4.1, del Codice, fermi i diritti per il risarcimento degli eventuali danni, derivanti da comportamenti dell'Utente qualificabili come dolo o colpa grave.
- 12.7 Con riferimento a quanto previsto da questo articolo, sono fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla regolazione e dal Codice pro tempore vigente.

Articolo 13

PRIVACY

- 13.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), pertanto si obbligano ad eseguire i soli trattamenti di dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e mai in difformità al Contratto sottoscritto tra le Parti.
- 13.2 Con la sottoscrizione del Contratto, ciascuna Parte presta il consenso, per sé e per i propri dipendenti, all'eventuale trattamento di dati personali e a trasmettere i dati personali esclusivamente ai soggetti ai quali la comunicazione è consentita per legge ovvero ai soggetti per i quali la comunicazione dei predetti dati è necessaria ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali.
- 13.3 I dati personali acquisiti e/o ricevuti, da ciascuna delle Parti, in esecuzione del Contratto, saranno conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per le quali gli stessi saranno raccolti e trattati, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle predette finalità;
- 13.4 Trascorsi 90 giorni dalla data di scadenza del Contratto ovvero dalla data di risoluzione o cessazione dello stesso, per qualsivoglia causa, ciascuna Parte avrà l'obbligo di cancellare tutti i dati acquisiti nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Articolo 14

DISPOSIZIONI FINALI

- 14.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice, ivi incluse le modifiche che dovessero essere approvate dall'Autorità in pendenza di contratto, e alle Delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in quanto applicabili.

14.2 Ogni avviso, notifica o altra comunicazione relativa al presente Contratto, diversa da quelle per le quali le Parti hanno pattuito espressamente di avvalersi, sarà inviata ai seguenti indirizzi:

- per Stogit Adriatica S.p.A.:
Piazza S. Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Posta elettronica certificata: stogitadriatica@pec.snam.it
Alla att.ne del Responsabile Ufficio Commerciale
- per l'Utente:
\${COMUNICA_DESTINATARIO}
\${COMUNICA_INDIRIZZO}
\${COMUNICA_CAP}, \${COMUNICA_COMUNE} (\${COMUNICA_PROVINCIA})
\${COMUNICA_PAESE}
Tel \${COMUNICA_TELEFONO}
Fax \${COMUNICA_FAX}
Posta elettronica certificata: \${COMUNICA_PEC}; \${COMUNICA_POSTA}
Alla att.ne \${REFERENTE_NOME} \${REFERENTE_COGNOME}

ovvero presso il diverso l'indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra per iscritto in conformità a quanto stabilito dal presente comma.

14.3 Le Parti eleggono, altresì, il proprio domicilio agli indirizzi indicati al paragrafo 14.2, per ogni fine relativo al presente Contratto.

San Donato Milanese, il _____

{RAGIONE_SOCIALE}

Timbro e firma

STOGIT ADRIATICA

Timbro e firma

FIRMA DELL'UTENTE

FIRMA DELL'IMPRESA DI STOCCAGGIO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 del Codice Civile, l'UTENTE dichiara di aver letto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, le seguenti disposizioni:

Art. 5 – Impegni di capacità

Art. 9 – Clausola risolutiva espressa

Art. 11 – Antiriciclaggio

FIRMA DELL'UTENTE

FAC SIMILE - scaricare dal portale commerciale - download from commercial portal

ALLEGATO A

EFFICACIA DEL CONTRATTO: _____

CAPACITA' CONFERITE

SERVIZIO DI MODULAZIONE DI PUNTA

CON INIEZIONE _____

nel mese di _____ o a partire dal mese di _____

A.T. 2025-2026

	Spazio (kWh)	Capacità di Erogazione CE_{MODP} (kWh/g)	Capacità di Iniezione CI_{MODP} (kWh/g)
Lotto 1			
Lotto 2			
Lotto 3			
Lotto 4			
Lotto 5			
TOTALI			

Le capacità indicate nelle tabelle di cui sopra sono state assegnate in conformità alla Procedura per il servizio indicato pubblicata sul sito internet www.stogitadriatica.it relativa all'asta del _____

CAPACITA' CONFERITE

SERVIZIO DI MODULAZIONE A PUNTE COSTANTI

A.T. 2025-2026

	Spazio (kWh)	Capacità di Erogazione CE_{MODPC} (kWh/g)	Capacità di Iniezione CI_{MODPC} (kWh/g)
Lotto 1			
Lotto 2			
Lotto 3			
Lotto 4			
Lotto 5			
TOTALI			

Le capacità indicate nelle tabelle di cui sopra sono state assegnate in conformità alla Procedura per il servizio indicato pubblicata sul sito internet www.stogitadriatica.it relativa all'asta del _____

ALLEGATO B

Tabella 1

Corrispettivi di stoccaggio a seguito della esecuzione della procedura di asta secondo quanto previsto dal RAST da applicare a partire dal _____.

Per il Servizio di Modulazione di Punta

Capacità	Corrispettivo	Importo
S _{MODP}	C _a	S _{MODP} X C _a

Il corrispettivo di assegnazione della asta del _____ per il servizio di _____ con iniezione _____ nel mese di _____ o a partire dal mese di _____ è pari a _____,

Vedi la seguente tabella:

CORRISPETTIVI DI ASSEGNAZIONE (c€/kWh)

	C _a
Lotto n. 1	
Lotto n. 2	
Lotto n. 3	
Lotto n. 4	
Lotto n. 5	

Per il Servizio di Modulazione a Punte Costanti

Capacità	Corrispettivo	Importo
S _{MODPC}	C _a	S _{MODPC} X C _a

Il corrispettivo di assegnazione della asta del _____ per il servizio di _____ è pari a _____,

Vedi la seguente tabella:

CORRISPETTIVI DI ASSEGNAZIONE (c€/kWh)

	C _a
Lotto n. 1	
Lotto n. 2	
Lotto n. 3	
Lotto n. 4	
Lotto n. 5	